
COMUNE DI ACICATENA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Acicatenà o nei Comuni limitrofi con età compresa tra i 18 e i 65 anni allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Art. 2

L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco nella quale siano espressi: Cognome e Nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico, titolo di studio, professione, eventuali esperienze in materia di assistenza e di soccorso.

L'accettazione delle domande relative a giovani che non hanno ancora raggiunto le maggiore età all'atto della redazione della stessa, è subordinata dall'assenso di uno dei genitori esplicitamente espressa da auto certificazione che comprovi peraltro la maternità o paternità. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Art. 3

Il Sindaco è responsabile di Protezione Civile sul territorio comunale. Altresì designa di concerto con il gruppo comunale di Protezione Civile il Responsabile del gruppo.

L'ufficio comunale di Protezione Civile per il ruolo che svolge dovrà essere composto da un rappresentante per ogni forza sociale, che opera nel settore della Protezione Civile e nel soccorso.

Art. 4

I volontari sono addestrati a cura del Comune, tramite Enti e organizzazioni che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Altresì i volontari possono accedere ai corsi di Protezione Civile organizzati dalla Prefettura di Catania, Provincia Regionale e Regione Sicilia.

Art. 5

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto e/o in relazione alla peculiare conoscenza della zona assegnata.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata e/o regionale il responsabile del Gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno della squadra e di collegamento con il responsabile del Gruppo e con gli altri capisquadra.

Art. 6

In situazioni di emergenza il Gruppo opera con direttive degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Art. 7

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84, convertito nella Legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o della competente Prefettura, ai volontari verranno garantiti:

- a) entro i limiti di bilancio esistenti relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a conservare il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della L. 11 Agosto 1991 n° 266 e successivi decreti ministeriali;
- d) il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o dalla Prefettura. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art. 9

Le attività addestrative e/o di emergenze da svolgere in ambito comunale e comunque non autorizzate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, dovranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione dell'impegno di spesa per la copertura degli oneri di cui al precedente art. 8.

Art. 10

Il Gruppo volontari di Protezione Civile opera sulla previsione e prevenzione sul territorio con i fondi destinati ad esso dal Comune e con eventuali contributi provenienti da privati cittadini ovvero da altri Enti, pubblici e privati.

Art. 11

Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Art. 12
Provvedimenti Disciplinari

Per eventuali infrazioni che possono essere commesse in seno al gruppo dei volontari è istituita una Commissione disciplinare composta dal Sindaco o un suo delegato, da un membro dell'ufficio di Protezione Civile, dal rappresentante di ogni singola forza sociale, dal Responsabile del gruppo volontari di Protezione Civile. Il volontario di Protezione Civile che è soggetto al provvedimento disciplinare per infrazione contestata o per motivi di negligenza o per danni arrecati all'ente potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla contestazione ufficiale, alla suddetta Commissione per discoltarsi da quanto attribuitogli.

Art. 13

Il presente Regolamento, ai sensi del 2° comma dell'art. 197 dell'ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte del CO.RE.CO., all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni successivi consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Approvato dal Consiglio con deliberazione di C.C. n. 145 del 31/12/22